

Tribunale Latina Sez. II, 19.09.2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 3815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 riservata a sentenza con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 17.05.2018 e vertente

TRA

Attori

V.G. (CF (...)), V.O. (CF (...)) e V.A. (CF (...)), nella qualità di eredi del sig. V.A.R. deceduto in corso di causa in data 8.10.2016, rappresentati e difesi dall' avv. _____ come da mandato a margine dell'atto di ricorso in riassunzione in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____ ;

E

Convenuto

A.P., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito _____ ;

OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt.2043, 2051c.c.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità dell'Agenzia T.E., convenuta con riferimento all' evento verificatosi in _____ , in data 01.06.2009 alle ore 15.30 circa, quando, secondo le deduzioni attoree, V.A.R., deceduto in corso di causa, mentre scendeva la scala condominiale posta all'interno dell'edificio di proprietà dell'A. sito in C. di L., _____ , scala P), int.6, scivolava, perdeva l'equilibrio e cadeva.

A causa del sinistro subiva danni fisici come da documentazione medica in atti e veniva portato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale _____ di _____ dove veniva riscontrata "frattura bimalleolare caviglia sn.".

Il V. pertanto agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso, riconducibile, secondo la prospettazione attorea, all' _____ convenuta che aveva in custodia la res produttrice del danno, ovvero la scala condominiale. Questa, sempre secondo quanto riportato nel libello introduttivo, al momento del sinistro presentava una pavimentazione in marmo (e perciò stesso risultava levigata e quindi insidiosa), aveva perso a causa dell'usura del tempo ogni caratteristica di resistenza allo scivolamento, risultava essere priva di ogni dispositivo idoneo ad evitare possibili cadute e/o scivolamenti, quali ad esempio corrimano o bande antiscivolo, ed inoltre, si presentava bagnata il giorno del sinistro, a causa della pioggia che era caduta.

Il giudizio così instauratosi veniva interrotto a causa del decesso dell'attore intervenuto in data 8.10.2016 e successivamente riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c. dagli eredi dello stesso.

L'ente convenuto, nel costituirsi, nel merito contestava, in ogni caso, la fondatezza della domanda sia nell'anche nel quantum e chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'attore in ordine all'evento dannoso de quo.

Più nel dettaglio, pur non contestando l'effettiva verifica del sinistro, il convenuto ha improntato la propria difesa sotto il profilo dell'insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione di una fattispecie di "insidia o trabocchetto", e della discordanza in punto di fatto tra quanto riportato in citazione e quanto riferito nel verbale di Pronto Soccorso del 2/06/2009, allegato nel fascicolo di parte attrice.

Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, se per il principio di cui all'art. 115 c.p.c. è al di fuori del thema probandum la prova del fatto storico per quel che attiene la caduta rovinosa dell'attore, si pone invece come strettamente necessario ai fini della decisione, indagare anzitutto il profilo delle dedotte discordanze tra quanto riferito in citazione e quanto riferito nel verbale di Pronto soccorso, idonee, già in punto di fatto, a rivelare la presenza di contraddizioni nella vicenda che ci occupa.

Invero, il suindicato verbale alla voce "anamnesi" riporta: "ACCEDE IN PS CONDOTTO DAL 118 PER SOSPETTA FRATTURA DI CAVIGLIA SX OCCORSA A SEGUITO DI CADUTA ACCIDENTALE IN CASA, NEGA ALTRI TRAUMATISMI" palesandosi così la contraddizione cui si è fatto riferimento, atteso che l'attore nel libello introduttivo riferisce di esser caduto mentre scendeva le scale condominiali poste all'interno dell'edificio di proprietà dell'A. e, proprio da ciò, conseguirebbe la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. dell'Agenzia convenuta.

Appare pertanto evidente la sussistenza della lamentata distonia, non essendo comprovate a livello documentale le asserzioni di parte attrice contenute nella citazione, che invece collocano con certezza il luogo dell'occorso infortunio sulle scale condominiali.

Il rilevato contrasto non ha trovato soluzione neppure in sede di deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria.

Osserva sul punto il Tribunale che, l'attore, nel corso dell'interpello cui si è sottoposto all'udienza del 19.07.2012, rispondendo alla domanda posta da parte convenuta contenuta nella memoria 183, comma 6, secondo termine, ha negato di aver dichiarato che l'infortunio sia occorso in casa, circostanza questa confermata dal teste di parte attrice G.P., che alla stessa udienza così riferiva "il sig. V. il giorno 01.06.2009 cadeva sulle scale del condominio...". Tuttavia, il medico verbalizzante sentito in qualità di testimone all'udienza del 30.04.2013, ha, al contrario, affermato che il V. ha dichiarato di essere caduto in casa, senza null'altro aggiungere sull'accaduto, confermando quanto risulta dal verbale di PS.

Peraltro, la prova testimoniale suindicata si palesava ab imis irrilevante in ragione della natura fidefacente della verbalizzazione del medico del Pronto Soccorso in merito a quanto dichiarato dal paziente in relazione alla dinamica del sinistro.

Va poi osservato che la signora V.G., moglie convivente dell'odierno attore, sempre in sede di deposizione testimoniale, riferisce di aver visto suo marito per terra, al pianerottolo, vicino alle scale.

Le contraddizioni del quadro istruttorio, non si limitano a quanto messo sopra in evidenza, estendendosi anche ad altri profili rilevanti della vicenda.

Sul punto, giova rilevare che un aspetto particolarmente critico, sempre sotto il profilo della prova in ordine all'accadimento dei fatti di cui è causa, viene a prospettarsi con riferimento allo stato dei luoghi.

Invero, nell'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice nel descrivere i gradini delle scale condominiali su cui l'evento sarebbe occorso, mette in luce, oltre al fatto che queste risultassero prive di dispositivi "antiscivolo", anche che le stesse fossero bagnate, al momento del sinistro, a causa della pioggia, e quindi particolarmente scivolose.

Prescindendo dalla rilevanza che tale elemento assume ex art. 1227 c.c., profilo questo su cui si tornerà successivamente, rileva il Tribunale che il teste G.P., ha precisato di aver riscontrato la presenza di acqua, sul pianerottolo e "non sulle scale", pur sostenendo che l'attore è caduto scivolando da quest'ultime. La circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal V. in sede di interpellato, avendo questi dichiarato che le scale condominiali sono riposte all'interno dell'edificio e coperte, quindi non esposte a fattori esterni quali la pioggia. Sempre il testimone G. poi, ha pure riconosciuto le fotografie rappresentative dello stato dei luoghi mostrategli (cfr. foto B,D,F allegata alla memoria ex art.183 n.1 e n.2 di parte convenuta), dalle quali è possibile notare la presenza di bande antiscivolo, apposte sia sui gradini che sul pianerottolo.

Alla luce di quanto sopra indicato, pertanto, non vi è certezza neppure quanto alla circostanza per cui le scale condominiali per cui è causa fossero al momento del sinistro bagnate e quindi particolarmente scivolose, nonché sprovviste di dispositivi antiscivolo.

Passando ad analizzare i profili connessi all' an debeatur, va rilevato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. ai sensi del quale "ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito". La giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni interpretative, si è assestata nel ritenere che tale tipo di responsabilità è di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza (tra le più recenti, Cass. civ. 15389/2011). Detta forma di responsabilità è esclusa solo dalla prova del caso fortuito il quale costituisce un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un profilo causale dell'evento che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata e diretta ma ad un elemento esterno (tra le altre, Cass.1.03.2005 n.5326; Cass. 10.8.2004 n.15429; Cass 15.1.2003 n.472). In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia (Cass. Civ.06/25243); pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. Civ 08/4279; 05/20317), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti: Cass. Civ. 07/2563; 06/3651) e senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un'obbligazione di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso solo quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità rientra inoltre, secondo la più recente giurisprudenza nell' ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima (Cass. Civ. 06/15383; 04/5236; 04/2062). Occorre inoltre aggiungere sul piano dell'onere probatorio che l'art.2051 c.c. prevede che sia colui che abbia in custodia la cosa a dover provare il caso fortuito o forza maggiore, gravando invece sul danneggiato unicamente la prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità intercorrente tra questo e la cosa in custodia.

Orbene, come si ha già avuto modo di rilevare, se dalla condotta istruttoria non vi è alcun dubbio circa l'effettivo realizzarsi nel concreto dell' accaduto dannoso ai danni del V., profili di incertezza sussistono quanto al luogo in cui questo è occorso e al suo stato, non essendo stata raggiunta pienamente la prova in ordine alla circostanza per cui detto luogo sia da collocare in uno spazio ad uso comune, come sono le scale condominiali, ovvero in uno privato, quale è l'abitazione dell'attore posta all'interno dell'edificio di proprietà dell'A..

Tale circostanza è già di per sé dirimente, atteso che solo ove questa fosse stata provata, sarebbe stato possibile procedere all'accertamento nel caso di specie degli elementi costitutivi di una ipotesi di "insidia e trabocchetto" ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Peraltro, ad abundantiam, va osservato che anche aderendo alla prospettazione attorea quanto al luogo del sinistro e al suo relativo stato, proprio l'asserita presenza di acqua sulle scale condominiali per cui è causa, rappresenta un elemento tale da comportare una alterazione della res che era pienamente percepibile dall'attore, e tale da porre in allarme ed attenzione lo stesso. In tal senso va osservato che la sig.ra V.G., escussa in sede testimoniale, ha riferito che in caso di pioggia le scale erano solite bagnarsi ed il pianerottolo si riempiva d' acqua, onerando i condomini di una condotta particolarmente diligente ed accorta. Ne consegue che l' attore, in qualità di condomino era ben consapevole dell' insidiosità delle scale condominiali in caso di pioggia ed avrebbe dovuto, nell' occasione di cui è causa, improntare la propria condotta a particolare diligenza e prudenza.

Tenendo conto di quanto sopra, andrebbe pertanto comunque riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50% a carico del V., atteso che il sinistro attraverso l'uso di una ordinaria diligenza da parte della danneggiato, come le asserite circostanze di luogo imponevano, avrebbe consentito di evitare l'evento. A tutto ciò si aggiunge, ad abundantiam, il rilievo per cui sotto il profilo del quantum debeatur, l'attore ha ricevuto ante causam assegno bancario di importo pari ad Euro 7.500,00 da parte della compagnia di assicurazioni che garantisce l'ente convenuto, somma da ritenersi pienamente soddisfattiva, tenendo debitamente conto, oltre che del profilo connesso al concorso di colpa di cui si è detto, anche della circostanza per cui, essendo l'attore deceduto in corso di causa, l'ammontare del risarcimento, ove questo potesse ritenersi dovuto, dovrebbe essere riferito non alla durata probabile della vita del danneggiato ma alla durata effettiva della vita dello stesso (cfr. Cass. n.2106/2008. Nello stesso senso Cass. n. 3806/2004 e n.414/2003).

Le rilevate carenze negli elementi istruttori forniti dall'attore, la contraddittorietà emersa quanto agli elementi di fatto e, in ogni caso, la ritenuta congruità della somma percepita dal V. ante causam, non consentono di ritenere dimostrata la sussistenza di una residuale responsabilità in capo all'agenzia convenuta.

Ne consegue il rigetto della domanda attrice.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, come di norma seguono la soccombenza e sono a carico di parte attrice; le spese di CTU graveranno interamente sugli odierni attori.

P.Q.M.

1. Rigetta la domanda attrice;

2. Condanna gli odierni attori al pagamento in favore dell'A. - Azienda T.E. delle spese di causa, che si liquidano in complessivi Euro 2700,00 per competenze professionali oltre per spese, oltre accessori di legge, ponendo carico degli attori anche le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Latina, il 18 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2018.